



**ARBITRO PER LE CONTROVERSIE FINANZIARIE**

**Il Collegio**

**composto dai signori**

Dott. G. E. Barbuzzi – Presidente

Prof. M. Rispoli Farina – Membro

Cons. Avv. D. Morgante – Membro

Prof. Avv. G. Guizzi – Membro

Prof. Avv. G. Afferni – Membro

Relatore: Prof. Avv. G. Afferni

nella seduta dell'11 febbraio 2020, in relazione al ricorso n. 3266, dopo aver esaminato la documentazione in atti, ha pronunciato la seguente decisione.

**FATTO**

*I.* La ricorrente riferisce di avere acquistato mediante distinte operazioni disposte tra il 2008 e il 2014, dietro raccomandazione dell'intermediario convenuto, azioni e obbligazioni subordinate dello stesso intermediario per un controvalore complessivo di € 321.252,46. La ricorrente contesta la nullità della prima operazione del 2008, rilevando che il contratto quadro è stato sottoscritto per la prima volta nel 2009. Inoltre, contesta l'inadeguatezza di tutte queste operazioni, anche sotto il profilo dell'eccessiva concentrazione, precisando di avere un basso livello di competenza, esperienza e propensione al rischio. Inoltre, contesta la mancata informazione sulle caratteristiche e la rischiosità dei titoli proposti, anche sotto il profilo della loro illiquidità al tempo dell'acquisto,

precisando che l'intermediario li avrebbe presentati come investimenti sicuri a capitale garantito. Dopo avere premesso di avere cercato inutilmente di rivendere le azioni possedute, la ricorrente chiede la restituzione del capitale investito nell'acquisto delle azioni e delle obbligazioni, ovvero il risarcimento del danno, oltre a rivalutazione e interessi legali.

2. L'intermediario convenuto si è costituito nel presente giudizio resistendo al ricorso. Contesta che le operazioni non fossero adeguate al profilo della ricorrente, rilevando che le proprie azioni erano caratterizzate da un profilo di rischio basso, successivamente elevato a medio. Inoltre, il resistente contesta di non avere informato la ricorrente delle caratteristiche e della rischiosità delle proprie azioni, rilevando che in occasione del primo acquisto del 2008 la ricorrente aveva dato atto di avere preso visione dello statuto dello stesso resistente, mentre in occasione delle adesioni agli aumenti di capitale del 2013 e del 2014 la ricorrente aveva dato atto di avere preso visione del prospetto informativo. Infine, il resistente contesta l'entità della pretesa risarcitoria della ricorrente, rilevando che essa ha percepito sui titoli acquistati dividendi per € 1.547,23 ed è ancora in possesso delle azioni e obbligazioni oggetto del ricorso, le quali son negoziate sul mercato Hi-Mtf. Tutto ciò premesso, il resistente chiede che il ricorso sia rigettato in quanto infondato.

3. Nelle controdeduzioni e nelle repliche finali, le parti sostanzialmente confermano le proprie precedenti difese, insistendo per l'accoglimento delle rispettive domande.

## **DIRITTO**

**I.** Il ricorso è fondato per le ragioni di seguito rappresentate.

In via preliminare, rileva il Collegio che dalla documentazione in atti risulta che la ricorrente ha acquistato azioni e obbligazioni convertibili (successivamente convertite in azioni) del resistente per un controvalore complessivo di € 320.914,06, mediante le seguenti distinte operazioni: *i*) in data 10 luglio 2008 n. 100 azioni per un controvalore di € 915,00; *ii*) in data 1° ottobre

2010 n. 900 azioni per un controvalore di € 8.460,00; *iii*) in data 24 febbraio 2011 n. 800 azioni per un controvalore di € 7.520,00; *iv*) in data 28 febbraio 2013 n. 4.579 azioni e obbligazioni subordinate convertibili (successivamente convertite in n. 5.036 azioni) per un controvalore complessivo di € 79.674,60; *v*) in data 23 ottobre 2013 n. 457 azioni per un controvalore di € 4.355,21; *vi*) in data 1° dicembre 2014 n. 14.715 azioni o obbligazioni subordinate per un valore complessivo di € 219.989,25. Inoltre, dalla stessa documentazione risulta che la ricorrente ha percepito dividendi sulle azioni per complessivi € 1.547,23 e cedole sulle obbligazioni per complessivi € 16.289,69.

2. Ciò premesso, rileva il Collegio che è fondata, e assorbente di ogni altra domanda formulata dalla ricorrente, la domanda di risarcimento del danno per l'inadeguatezza delle operazioni proposte dal resistente. Infatti, nonostante dai questionari MiFID del 2010 e del 2012 risulti che la ricorrente avesse un profilo medio-alto (successivamente ridotto a medio) e che dagli estratti conto risulti che la ricorrente avesse disposto molteplici operazioni su titoli diversi, anche azionari, nel caso di specie è decisiva la circostanza che, per effetto delle diverse operazioni oggetto del presente giudizio, la ricorrente ha finito per concentrare l'intero proprio portafoglio mobiliare detenuto presso il resistente quasi esclusivamente in azioni e obbligazioni subordinate emesse dallo stesso resistente. Questa circostanza è di per sé sufficiente per ritenere che le operazioni in questione non erano nel loro complesso adeguate al profilo della ricorrente e che il resistente non ha servito al meglio l'interesse della cliente.

3. Ritenuto che il resistente abbia raccomandato alla ricorrente il compimento di operazioni non adeguate al suo profilo, si deve presumere che, qualora il resistente avesse agito con tutta la specifica diligenza richiesta, la ricorrente non avrebbe acquistato le azioni e obbligazioni subordinate oggetto del ricorso. Pertanto, considerato che le azioni del resistente risultano attualmente sospese dal mercato Hi-Mtf, con la conseguenza che è praticamente impossibile per la ricorrente rivendere le azioni in suo possesso, e quindi che il danno da illiquidità subito dalla ricorrente è massimo, il Collegio ritiene equo riconoscere alla ricorrente un danno pari all'intero capitale investito nell'acquisto delle azioni e

delle obbligazioni convertite in azioni, al netto dei dividendi percepiti. Inoltre, non essendo allo stato priva di plausibilità l'ipotesi che le obbligazioni subordinate scadenti nel dicembre 2021 possano non essere rimborsate alla scadenza, il Collegio ritiene equo riconoscere alla ricorrente anche un danno pari all'intero capitale investito nell'acquisto di queste obbligazioni, al netto delle cedole maturate, e alla condizione che la ricorrente retroceda tali obbligazioni al resistente, in modo da evitare un arricchimento ingiustificato della ricorrente nel caso in cui le obbligazioni dovessero essere, invece, rimborsate alla scadenza. La somma così determinata, pari a € 303.077,14, deve essere rivalutata *pro quota* dalla data delle singole operazioni alla data dell'odierna decisione, per € 9.654,44, e maggiorata di interessi legali da quest'ultima data sino al soddisfo.

#### **PQM**

In accoglimento del ricorso, il Collegio dichiara l'intermediario tenuto a risarcire alla ricorrente il danno, per l'inadempimento e alle condizioni descritte in narrativa, per la somma rivalutata di € 312.731,58, oltre a interessi legali dalla data della decisione sino al soddisfo, e fissa il termine per l'esecuzione in trenta giorni dalla ricezione della decisione.

Entro lo stesso termine l'intermediario comunica all'ACF gli atti realizzati al fine di conformarsi alla decisione, ai sensi dell'art. 16, comma 1, del regolamento adottato dalla Consob con delibera n. 19602 del 4 maggio 2016.

L'intermediario è tenuto a versare alla Consob la somma di € 600,00, ai sensi dell'art. 18, comma 3, del citato regolamento, adottato con delibera n. 19602 del 4 maggio 2016, secondo le modalità indicate nel sito istituzionale [www.acf.consob.it](http://www.acf.consob.it), sezione "Intermediari".

Il Presidente

Firmato digitalmente da:

Gianpaolo Eduardo Barbuzzi